

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 30/03/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 07.02.2012, anticipatamente estinto in corrispondenza della 63° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 666,14 per oneri commissionali e costi indefiniti e non rimborsabili del finanziamento, oltre interessi legali dall'estinzione.

L'intermediario costituitosi deduce quanto segue:

- per ottenere il finanziamento parte ricorrente si sarebbe rivolto ad un Agente in attività finanziaria, per la cui attività è stata corrisposto il compenso previsto dal contratto e riferibile alla fase di pre-erogazione e come tale non retrocedibile;
- il finanziamento sarebbe stato estinto in corrispondenza del pagamento della rata n.63 e in sede di conteggio estintivo è stata riconosciuta al ricorrente la somma di euro 255,93 a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni per l'attività di incasso rate e post-erogazione;
- di aver effettuato in data 24.08.2018, il rimborso di una rata a favore del ricorrente a mezzo bonifico.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.



Con memoria di replica del 21.11.2019 il ricorrente nello sviluppare le proprie argomentazioni conclude sostenendo il diritto al rimborso degli oneri *up-front* e non solo di quelli *recurring*.

DIRITTO

Preliminarmente occorre osservare che in atti esistono due conteggi estintivi, di cui il primo riferito alla scadenza della 62° rata e il secondo alla scadenza della 63° rata. Dalla liberatoria prodotta si evince che il finanziamento è stato estinto il 04.05.2018 a cui corrisponde la scadenza della 63° rata.

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dal contratto in atti riguardano le commissioni corrisposte all'intermediario finanziario e le commissioni per l'attività di gestione e incasso rate, mentre sono *up-front* le provvigioni per l'intermediario del credito e le commissioni di istruttoria.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee", riferite alle commissioni di istruttoria per euro 164,08 e alle provvigioni per l'intermediario del credito nella misura di euro 89,66, mentre in applicazione dei criteri consolidati, spetta la retrocessione dei seguenti costi *recurring* e per gli importi sotto indicati:

- commissioni intermediario finanziario, euro 171,00;
- commissioni per l'attività di gestione e incasso rate, euro 255,65, già restituiti per euro 255,93 con una eccedenza di euro 0,28.

Si riporta di seguito la tabella di determinazione degli importi.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	63	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	57	TAN	5,50%					
Denominazione	% rapportata al TAN		24,91%					
<i>Commissioni di istruttoria</i>				658,80 €	Up front	164,08 €		164,08 €
<i>Commissioni intermediario del credito</i>				360,00 €	Up front	89,66 €		89,66 €
<i>Commissione Intermediario Finanziario</i>				360,00 €	Recurring	171,00 €		171,00 €
<i>Commissioni a favore banca per attività incasso rata e gestio</i>				538,20 €	Recurring	255,65 €	255,93 €	-0,28 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								424,46 €

Tenuto conto dei rimborsi già effettuati e al netto dell'eccedenza riscontrata, spettano ancora al ricorrente complessivi euro 424,46, oltre interessi legali dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 424,46, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI